



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 12/24 del 20.3.2012

L.R. 15 ottobre 1997, n. 28. Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica.

Sommario

Descrizione dell'intervento	1
1) Requisiti di ammissibilità.....	2
1.a) Soggetti ammissibili (L.R. 28/1997, artt. 1 e 5 e L.R. 7/2005, art. 12, comma 8).....	2
1.b) Requisiti minimi di funzionamento.....	2
2) Modalità di presentazione delle istanze e di comunicazione dei dati	3
2.a) Presentazione delle istanze (art. 4, L.R. 28/1997).....	3
2.b) Comunicazione dei dati.....	4
2.c) Modalità di assegnazione dei finanziamenti e termini per l'utilizzazione.....	4
2.d) Rimodulazione dei progetti.....	5
3) Declinazione dei criteri di valutazione per l'assegnazione dei finanziamenti.....	5
a) Numero degli allievi frequentanti.....	6
b) Numero delle classi.....	6
c) Numero delle licenze, dei compimenti e dei diplomi conseguiti presso i Conservatori.....	6
4) Metodo di calcolo delle quote di finanziamento.....	7
5) Destinazione dei finanziamenti.....	7
5.a) Specificazioni relative all'ammissibilità delle spese.....	8
a) acquisto dell'arredamento e dell'attrezzatura tecnico-didattica.....	8
b) funzionamento e gestione dei corsi.....	8
c) manifestazioni collaterali ed integrative.....	8
d) altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria.....	9
6) Procedure di rendicontazione.....	9
7) Disposizioni generali	10
8) Disposizioni transitorie.....	10

Descrizione dell'intervento

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28, al fine di concorrere alla diffusione sull'intero territorio regionale dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, è prevista l'istituzione di un fondo finalizzato al finanziamento per i Comuni che

- a) intendono costituire scuole civiche di musica;
- b) hanno già provveduto a costituire scuole civiche di musica od abbiano in corso le procedure necessarie per la costituzione delle scuole stesse;
- c) presentano un progetto, da attuarsi nell'ambito delle scuole civiche di musica, mirato alla prevenzione del disagio minorile e comprendente almeno cinque discipline strumentali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La ripartizione del finanziamento delle singole voci a), b), c) dell'art. 1 della L.R. 28/1997 è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

1) Requisiti di ammissibilità

1.a) Soggetti ammissibili (L.R. 28/1997, artt. 1 e 5 e L.R. 7/2005, art. 12, comma 8)

Sono soggetti ammissibili al finanziamento (L.R. 28/1997, art. 1):

- a) i Comuni della Sardegna che intendono costituire scuole civiche di musica;
- b) i Comuni della Sardegna che hanno già provveduto a costituire scuole civiche di musica od abbiano in corso le procedure necessarie per la costituzione delle scuole stesse;
- c) i Comuni della Sardegna che presentano un progetto, da attuarsi nell'ambito delle scuole civiche di musica, mirato alla prevenzione del disagio minorile e comprendente almeno cinque discipline strumentali

in possesso dei seguenti requisiti (L.R. 28/1997, art. 5, comma 2)

- avere già in atto da almeno un biennio esperienze didattiche musicali collegate ad istituzioni pubbliche, comprendenti l'insegnamento di almeno tre discipline strumentali,

ovvero

- avere una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti.

Inoltre, per effetto della L.R. n. 7/2005, art. 12, comma 8, ad eccezione dei Comuni singoli la cui Scuola civica di musica abbia avviato le attività didattiche entro il 31 dicembre 2004, a partire dal 1 gennaio 2005 il finanziamento è concedibile **ai soli Comuni in forma associata**.

Le forme di associazione sono quelle previste al Capo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'avvalersi della facoltà di proroga dell'utilizzazione dei finanziamenti concessi, di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. n. 6/2004, comporta l'inammissibilità al programma dell'annualità successiva.

1.b) Requisiti minimi di funzionamento

Le scuole civiche, per essere ammesse al finanziamento regionale, devono garantire i seguenti requisiti minimi di servizio:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Attività didattica (anno scolastico) di durata non inferiore alle **25 settimane**;
- Inizio attività didattiche: entro il **15 novembre**;
- Organizzazione didattica articolata in livelli:
 - livello della Propedeutica e formazione musicale di base
 - livello Avanzato
 - livello di Perfezionamento;
- avere un direttore artistico-didattico in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, documentata da adeguati titoli e/o valido curriculum, selezionato attraverso una delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e che non ricopra, di norma, il medesimo ruolo in altre scuole civiche di musica della regione;
- Selezione dei docenti mediante procedura selettiva pubblica, secondo le norme vigenti e sulla base del modello che sarà predisposto e messo a disposizione dei Comuni da parte dell'Amministrazione regionale, allo scopo di garantire che la selezione avvenga secondo requisiti e con modalità quanto più possibile omogenei su tutto il territorio;
- Servizio di segreteria: ogni Scuola dovrà garantire un servizio di segreteria cui competono tutte le funzioni e le responsabilità amministrative e, in particolare, la parte amministrativa e gestionale riguardante allievi e insegnanti.

2) Modalità di presentazione delle istanze e di comunicazione dei dati

2.a) Presentazione delle istanze (art. 4, L.R. 28/1997)

Per beneficiare dei finanziamenti i Comuni interessati devono presentare apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante della Scuola e redatta sulla modulistica predisposta dall'Assessorato (Modello 1 "Istanza di finanziamento").

La domanda dovrà essere indirizzata alla "Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione – viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari" e dovrà pervenire **entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno**, pena l'esclusione dal beneficio.

Non saranno accolte le domande pervenute oltre le ore 13 del termine stabilito. Non farà fede il timbro di partenza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, **pena l'esclusione dal beneficio contributivo**, la domanda da presentare **entro il 31 marzo di ogni anno** dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- documentazione dimostrativa delle spese programmate (redatta sulla modulistica predisposta dall'Assessorato: Modello 2, "Spese programmate");
- statuto e regolamento attuativo vigenti della Scuola civica di musica;
- delibera della Giunta comunale attestante l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Comune, determinato nella misura minima del 10 per cento per il primo anno scolastico e del 20 per cento per gli anni scolastici successivi.

2.b) Comunicazione dei dati

I dati necessari al calcolo della quota di finanziamento e alla predisposizione del programma annuale, dovranno essere comunicati agli Uffici regionali competenti **entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno**, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Per l'annualità 2012/13 si veda il successivo punto 8) "Disposizioni transitorie".

2.c) Modalità di assegnazione dei finanziamenti e termini per l'utilizzazione

I finanziamenti sono assegnati secondo il disposto dell'art. 2 della L.R. n. 28/1997.

A seguito della Deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del citato articolo, il Servizio competente effettua formale comunicazione ai Comuni beneficiari della concessione del finanziamento, mediante raccomandata A/R.

I Comuni beneficiari dovranno trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, **pena la revoca del contributo**, la seguente documentazione:

- **formale accettazione** del contributo e **conseguente determinazione** dell'Organo competente di impegno della quota a carico del Comune

ovvero, esclusivamente nei casi e con le modalità esposte al successivo punto 2.d) "Rimodulazione dei progetti",

- **rimodulazione del progetto** e **conseguente determinazione** dell'Organo competente di impegno della quota a carico del Comune.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La Regione procederà all'assunzione degli impegni a proprio carico solo a seguito della ricezione della suddetta documentazione, e quindi all'erogazione dell'anticipazione prevista dalla Legge.

I Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. 11 maggio 2004, n. 6, di proroga dell'utilizzazione dei finanziamenti concessi dovranno darne formale comunicazione entro 20 giorni dalla notifica del contributo e non saranno ammessi alla programmazione per l'esercizio successivo.

2.d) Rimodulazione dei progetti

Qualora il contributo assegnato sia pari alla richiesta, l'attività e il preventivo proposti non potranno subire variazioni. Ogni altra eventuale modifica, non sostanziale, dovrà essere preventivamente concordata e approvata dall'Assessorato.

Qualora il contributo assegnato sia inferiore all'importo richiesto il soggetto proponente potrà rimodulare, per iscritto, la programmazione dell'attività **senza alterarne il carattere originario** (potranno essere proposte **variazioni di tipo quantitativo**, ma **non qualitativo**) mantenendo, comunque, invariata la percentuale di compartecipazione finanziaria indicata dalla Legge.

Nel caso di mancata attuazione delle attività preventivate, come esposte dal Comune beneficiario nella relazione programmatica o nella eventuale rimodulazione, l'Assessorato disporrà la revoca totale o parziale del contributo assegnato.

La mancata, o parziale, rendicontazione dell'attività svolta, comporterà la perdita, o riduzione proporzionale, del beneficio e l'inammissibilità della domanda di contributo per l'anno successivo.

3) Declinazione dei criteri di valutazione per l'assegnazione dei finanziamenti

I criteri per l'assegnazione dei finanziamenti sono quelli stabiliti dalla L.R. 28/1997, art. 5, comma 1:

«I criteri di valutazione per l'assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente legge sono i seguenti:

a) numero degli allievi frequentanti le scuole civiche di musica o le attività didattiche musicali;

b) numero delle classi;

c) numero delle licenze, dei compimenti e dei diplomi conseguiti presso i Conservatori.»

e saranno applicati come segue:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

a) Numero degli allievi frequentanti

Il numero degli allievi sarà calcolato in rapporto percentuale all'Utenza potenziale, identificata nella cosiddetta *population to be served*, ossia l'insieme della popolazione di riferimento alla quale il Comune è chiamato -per dovere istituzionale- a garantire, dimensionandoli adeguatamente, i propri servizi), applicando la formula di calcolo del cosiddetto "Indice di impatto":

$$(\text{"n. Allievi"} / \text{"Popolazione"}) \times 100$$

Allo scopo, il responsabile della Scuola civica di musica è tenuto a comunicare, nei termini di cui al precedente punto 2.b) "Comunicazione dei dati", il numero degli allievi regolarmente iscritti all'anno scolastico per il quale si richiede il finanziamento.

All'atto, e ai fini, della rendicontazione del finanziamento, il responsabile della Scuola civica di musica dovrà comunicare il numero effettivo degli allievi frequentanti, ossia degli «*allievi regolarmente iscritti, dei quali risulti dai registri scolastici o agli atti ufficiali registrati e depositati presso la segreteria della Scuola (o altro organo che ne svolga le funzioni) la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale*».

L'eventuale scostamento tra i due dati determinerà il proporzionale ridimensionamento dell'indice di impatto risultante per l'anno successivo.

BASE DI CALCOLO DEL CRITERIO a): dati relativi all'**anno scolastico per il quale si presenta l'istanza**, certificati dal servizio di Segreteria della scuola e ratificati dal Responsabile comunale.

b) Numero delle classi

Il numero delle classi sarà calcolato in riferimento a parametri per tipologia e/o durata delle lezioni come individuate in apposita Tabella contenuta in successivo atto deliberativo.

BASE DI CALCOLO DEL CRITERIO b): dati relativi all'**anno scolastico per il quale si presenta l'istanza**, certificati dal servizio di Segreteria della scuola e ratificati dal Responsabile comunale.

c) Numero delle licenze, dei compimenti e dei diplomi conseguiti presso i Conservatori

La formulazione del criterio di cui alla lett. c) dell'art. 5 della L.R. 28/1997 è resa obsoleta dalla riforma dell'ordinamento dei Conservatori, per effetto della quale i titoli in essa citati (diplomi, licenze, compimenti), non hanno più corrispondenza con i titoli attualmente conseguibili.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si assumono pertanto quali misure per il calcolo di questo criterio i titoli equipollenti attualmente conseguibili, come definiti in successivo atto deliberativo.

BASE DI CALCOLO DEL CRITERIO C): titoli conseguiti nell'**anno scolastico precedente** a quello per il quale si chiede il finanziamento, ratificati dal Responsabile comunale nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

4) Metodo di calcolo delle quote di finanziamento

Il metodo di calcolo delle quote di finanziamento spettanti ai Comuni ammessi sarà basato sull'individuazione, a monte, di un valore-base in Euro per ogni criterio di cui al precedente punto 3), che sarà moltiplicato per il dato della singola scuola.

L'attribuzione del finanziamento sarà determinata anche con riguardo ai criteri di selezione del personale docente allo scopo di garantire qualità nelle prestazioni e di avvicinare la domanda e l'offerta occupazionale nel settore.

L'individuazione dei valori-base sarà definita annualmente dalla Giunta regionale in sede di predisposizione del programma, secondo l'ordine dei criteri individuato dalla legge e con riguardo alle consistenze dello stanziamento e al numero delle istanze ammesse al finanziamento.

La somma dei valori dei singoli criteri sarà sottratta dall'ammontare complessivo dello stanziamento disponibile, procedendo a scalare secondo l'ordine dei criteri individuato dalla legge.

All'atto della definizione del piano annuale di finanziamenti, le eventuali economie risultanti dall'applicazione del suddetto sistema di calcolo potranno essere utilizzate per valorizzare, incentivare e/o sostenere la capacità programmatoria delle Scuole, oltre che attività di promozione, collaborazione interistituzionale, riconoscimenti ad allievi meritevoli, attività di formazione extra-scolastiche.

5) Destinazione dei finanziamenti

I finanziamenti sono destinati unicamente a sostenere le spese per le finalità individuate dall'art. 3 della L.R. n. 28/1997 e nelle percentuali nel medesimo indicate. Le eventuali somme eccedenti dovranno essere imputate ad altri ricavi:

- a) acquisto dell'arredamento e dell'attrezzatura tecnico-didattica, fino ad un massimo del 30 per cento del contributo assegnato per il primo anno scolastico e fino ad un massimo del 10 per cento per gli anni scolastici successivi;
- b) funzionamento e gestione dei corsi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c) manifestazioni collaterali ed integrative, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato;

d) altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria, fino ad un massimo del 10 per cento del contributo assegnato.

5.a) Specificazioni relative all'ammissibilità delle spese

a) acquisto dell'arredamento e dell'attrezzatura tecnico-didattica

Gli arredi, interni o esterni, dovranno essere destinati esclusivamente alla collocazione e all'uso nelle sedi delle scuole civiche di musica.

b) funzionamento e gestione dei corsi

b. 1) Emolumenti del direttore didattico artistico, dei docenti e degli addetti di segreteria se esterni ai ruoli del Comune.

I compensi, di qualunque importo essi siano, devono derivare da specifico contratto o lettera di incarico. Tali contratti (contratto di prestazione servizi, rapporto di lavoro subordinato, contratto di lavoro autonomo, prestazione professionale o d'arte a carattere occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) sono ammissibili quando specificano in dettaglio natura, qualità e quantità delle prestazioni, il costo delle specifiche prestazioni, l'importo al lordo delle ritenute di legge.

b.2) Oneri sociali e tributi.

b.3) Spese per l'acquisto di materiali didattici e materiali di consumo per l'attività didattica

b.4) Spese per la realizzazione e la stampa di materiale didattico, promozionale, informativo attinente l'attività didattica, che dovrà essere adeguatamente dettagliato.

c) manifestazioni collaterali ed integrative

c.1) Compensi per "prestazioni di servizi".

Tali compensi sono ammissibili quando le prestazioni hanno carattere specialistico, che esula dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e funzionali alla realizzazione della manifestazione (ad es. *service* audio/video; *etc.*).

c.2) Spese derivanti dall'uso di locali, di impianti e di strutture adibite agli spettacoli e alle prove

c.3) Spese per le realizzazioni, gli allestimenti degli spettacoli e delle produzioni artistiche dal vivo

c.4) Spese per la pubblicità delle attività in programma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c.5) Spese SIAE (diritti d'autore, etc.)

c.6) Spese per l'allestimento di attività laboratoriali

Le "Manifestazioni collaterali ed integrative" riferibili a questa voce dovranno avere esclusivamente carattere di attività concertistica che coinvolga gli studenti delle Scuole stesse, sia come solisti che in *ensembles* strumentali e/o vocali. Ogni eventuale intervento di **musicisti esterni**, incluso quello dei Docenti in organico, non sarà considerato spesa ammissibile, fatta salva, per questi ultimi, la retribuzione ordinaria delle ore di prove e di concerto svolte.

d) altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria

d.1) Spese per affitto sede operativa, condominiali, pulizia sede

d.2) Spese per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani

d.3) Spese postali

d.4) Materiali di consumo

Ai fini della tracciabilità del pagamento le spese superiori a € 516,00 dovranno essere effettuate esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, emissione di assegno bancario, assegno circolare non trasferibile e carta di credito intestata a nome del Rappresentante Legale dell'Organismo. Per tutti i pagamenti effettuati dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'avvenuto incasso.

6) Procedure di rendicontazione

Le procedure di rendicontazione saranno definite con successivo atto.

Restano valide le seguenti disposizioni:

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 28/1997, i Comuni dovranno presentare il consuntivo finanziario comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese, **entro trenta giorni dalla conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico di riferimento**, pena la revoca del medesimo e l'esclusione dalla programmazione dell'anno successivo.

In attuazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, l'Amministrazione procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni secondo la modulistica predisposta dall'Assessorato approvata con determinazione del Direttore del Servizio competente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I Comuni beneficiari dei contributi sono, comunque, tenuti a redigere l'elenco analitico delle pezze giustificative relative alle spese per l'attività svolta. Lo stesso elenco dovrà essere conservato agli atti e messo a disposizione dell'Amministrazione regionale per gli eventuali controlli di rito.

I funzionari dell'Assessorato della Pubblica Istruzione potranno effettuare sopralluoghi in loco ai fini di un monitoraggio che avrà carattere periodico ed i cui risultati costituiranno un parametro all'interno dei programmi di intervento nell'anno successivo per la verifica del corretto funzionamento delle scuole.

Il rendiconto dovrà contenere spese liquidate pari all'importo del finanziamento assegnato, fermi restando gli altri ricavi.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, i beneficiari di contributi dovranno produrre la documentazione individuata con successivo atto amministrativo a firma del Dirigente.

7) Disposizioni generali

La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande, sarà approvata con specifico atto amministrativo del Direttore del Servizio competente e pubblicata sul sito internet della Regione, www.regione.sardegna.it successivamente all'approvazione della presente deliberazione.

Con successivi atti deliberativi saranno definiti la quantificazione dei parametri di attribuzione del finanziamento, i criteri di rendicontazione e il programma annuale di finanziamento.

I presenti criteri avranno validità a partire dall'anno scolastico 2012 - 2013.

Le deliberazioni precedenti sono sostituite dalla presente.

Il contributo dell'Assessorato dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione (quali conferenze stampa, messaggi pubblicitari, affissioni, locandine e programmi di sala) attraverso l'apposizione del logo della Regione Autonoma della Sardegna, secondo il manuale d'uso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/17 del 24.3.2009.

8) Disposizioni transitorie

Per la **sola annualità 2012 - 2013**, valgono le seguenti eccezioni:

- I Comuni, tenuti a presentarsi in forma associata per effetto della L.R. n. 7/2005, art. 12, comma 8, che alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento non avessero ancora perfezionato le procedure di associazione in una delle forme previste al Capo V del D.Lgs.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

18 agosto 2000, n. 267, dovranno allegare all'istanza, oltre alla documentazione di cui al punto **2.a) "Presentazione delle istanze"**, anche le deliberazioni delle Giunte comunali interessate con le quali si dichiara la volontà di formare l'associazione ai fini dell'istituzione della Scuola civica di musica e si individui il Comune capofila.

La formalizzazione dell'associazione dovrà essere completata e comunicata agli Uffici regionali entro il termine di **lunedì 1. ottobre 2012**, mediante la trasmissione della documentazione probatoria completa.

- Il termine di comunicazione dei dati di cui al **punto 2.b) "Comunicazione dei dati"** è il giorno **lunedì 1. ottobre 2012**.